



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

IPOTESI DEL CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (Art. 30, comma 4 - b4 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024, che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio)

Il giorno, 31/10/2025, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale per procedere alla formulazione dell'Ipotesi di Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio a valere per il triennio 2026-2028.

LE PARTI

- Visto** l'art. 3 del D.P.R. 395/88;
Vista la C.M. n. 319 del 24/10/1991 che detta istruzioni operative per la fruizione dei permessi studio;
Vista la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000;
Visto il D.L. vo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il C.C.N.L. del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 18/01/2024, valido per il triennio giuridico ed economico 2019-2021, tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali: FLC/CGIL, CISL, SNALS-CONFSAL, GILDA-UNAMS e ANIEF;
Visto l'art. 30, comma 4 - b4 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, sottoscritto in via definitiva il 18/01/2024, che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

ASSUMONO LE SEGUENTI DETERMINAZIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Campo di applicazione

Il presente Contratto ha validità triennale (2026-2028); potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO E FRUIZIONE DEI PERMESSI

ART. 2 - Destinatari

1. Personale Docente, Personale Educativo, Ata:
 - a tempo indeterminato;
 - a tempo determinato con contratto annuale al 31 agosto e al 30 giugno.Personale Docente di religione cattolica:
 - ruolo;
 - contratto annuale.
2. I permessi per il diritto allo studio sono fruibili per un massimo di 150 ore all'anno (inteso come anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre).
3. In caso di mobilità del personale di cui al comma 1 dell'art. 2, lo stesso mantiene la fruizione del diritto allo studio fino al raggiungimento delle 150 ore entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nel 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico su base provinciale.

ART. 3 - Determinazione del contingente

1. Ai fini del computo della percentuale del 3% va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica delle singole province complessiva di fatto.
2. L'U.S.R. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili.
3. La saturazione dell'aliquota complessiva del 3%, assegnata a ciascuna provincia, può essere garantita anche compensando aree professionali ed ordini di scuola.

ART. 4 - Tempi di presentazione delle domande

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, debitamente

documentata, deve essere presentata, entro il 15 novembre dell'anno precedente a cui si riferiscono i permessi, da parte del personale con contratto a tempo indeterminato, al Dirigente scolastico della scuola di servizio degli interessati, accertato il possesso dei requisiti richiesti disporrà il relativo provvedimento, fornendo comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Territoriale dell'USR.

2. Anche per il personale con contratto a tempo determinato, le domande devono essere presentate, sempre entro il termine di cui sopra, all' Ufficio Territoriale dell'USR della rispettiva provincia, per il tramite del Dirigente Scolastico; il personale con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale Provinciale o dal Dirigente Scolastico oltre il termine del 15 novembre, potrà presentare la predetta domanda entro 5 giorni successivi alla stipula del proprio contratto individuale comunque entro il 31 dicembre, ferma restando la possibilità di accoglimento secondo disponibilità nel contingente come sopra determinato.

ART. 5 - Criteri di priorità per la formulazione delle graduatorie

Ogni Ufficio Territorialmente competente compila più graduatorie, distinte per tipologia di personale, secondo il seguente ordine di priorità:

1. Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio abilitante (compresa la laurea in scienze della formazione primaria);
 2. Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno e/o corsi per conseguimento del metodo didattico differenziato, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico;
 3. Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08 e 73/09;
 4. Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente),
 5. Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 6. Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 7. Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, inerenti la qualifica di appartenenza;
 8. Corsi finalizzati al conseguimento di ulteriore titolo di studio rispetto al proprio titolo di accesso;
 9. Frequenza di corsi on-line in modalità sincrona e coincidente con l'orario di servizio
- a) A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato con riferimento, in ciascuna categoria, riconoscendo la priorità a coloro che devono concludere un percorso già avviato, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, all'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
- b) Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili solo per un ulteriore biennio.
- c) Non sono concessi permessi al personale con contratto a tempo indeterminato che si trova all'ultimo anno di servizio.

ART.6 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti, di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, i seguenti dati:

- nome e cognome, luogo e data di nascita;
- motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si intendono frequentare);
- ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato; per il personale a tempo determinato, estremi del Contratto stipulato e indicazione del numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione; per gli insegnanti di religione cattolica, il numero degli anni di insegnamento con orario di cattedra;
- indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.

ART.7 - Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi studio e relative modalità di fruizione e articolazione.

I corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/ 88 o assimilabili.

E' consentito usufruire dei permessi per:

- 1) frequentare lezioni;
- 2) sostenere esami/ discussione tesi;
- 3) attività di tirocinio.

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

- a) permessi orari - utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- b) permessi giornalieri - utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio.

Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre, esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi.

La fruizione dei permessi in questione deve essere garantita tramite la riorganizzazione del servizio anche, ove necessaria per la tutela dei diritti dell'utenza, con l'articolazione dell'orario su 6 giorni e/ o con sostituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calcolo degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Considerato che i permessi studio spettano fino ad un massimo di 150 ore nell'anno solare, il

personale con contratto a tempo parziale, potrà fruirne per un massimo di ore calcolato in proporzione alla durata del servizio che presterà nell'anno.

ART. 8 – Certificazione

La certificazione o dichiarazione sostitutiva, relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, nell'ipotesi assimilata) va presentata al Dirigente scolastico di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre 30 giorni (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione).

I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc.) dovranno presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha autorizzato il permesso entro i termini di cui sopra).

La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento dell'art. 7 della legge n. 24/90 e ss.mm.ii.

ART. 9 -Controversie

Per le controversie valgono le norme generali di cui all'art. 31, comma 9, della Legge n. 183/2010.

ART. 10 - Durata del contratto

Il presente contratto ha validità triennale (2026-2028) e, comunque, sino alla stipula del successivo contratto decentrato regionale; lo stesso potrà essere sottoposto a verifica nel corso della sua validità su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo verrà stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato regionale sulle relazioni sindacali.

ART. 11 - Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dell'accordo.

Di tale ulteriore accordo verrà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

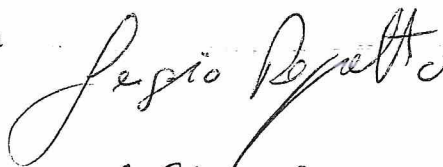
La presente Ipotesi di Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio annulla e sostituisce la precedente del 06/10/2025.

Delegazione per la parte pubblica

Firmato:

Il Dirigente Titolare dell'USR Umbria

F. to Sergio Repetto



Il Funzionario responsabile

F. to Nicola Grillone

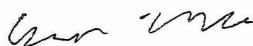


Delegazione sindacale Firmato:

CGIL - FLC UMBRIA



CISL-SCUOLA UMBRIA



SNALS-CONFSAL UMBRIA



GILDA - UNAMS UMBRIA



ANIEF - UMBRIA

